RIVISTA MENSILE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO XXXVI- NUMERO 3/2001

NOVITÀ PER LE ASSICURAZIONI E I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

C. ABBATE - D. LACQUANITI

REVERSE CONVERTIBLE **BOND: PROFILI CIVILISTICI** E FISCALI

C. G. CARDIA

REATI TRIBUTARI: GIURISPRUDENZA E DOTTRINA RELATIVE AL REGIME TRANSITORIO

T. SANTAMARIA

PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE **DELLE NORME ANTIELUSIVE**

LEGGI SEGNALATE


GIURISPRUDENZA

CASISTICA TRIBUTARIA

DALL'ESTERO

DIRETTORE: **GIORGIO TINO**

DIRETTORE RESPONSABILE: GIANCARLO FORNARI



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

CIRCOLARI & RISOLUZIONI

legge 662/96 - Filiale di Rama

QUADERNI

imo 20/c. ort. 2, in obb.

post,

REVERSE CONVERTIBLE BOND: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

di Carlo Geronimo Cardia

Parallelamente all'interesse manifestato dai mercati finanzian domestici, si è determinata l'esigenza di focalizzare il regime di tassazione oggi riservato in Italia ai proventi derivanti dai cosiddetti Reverse Convertible Bond emessi in Italia da soggetti residenti in Italia (da ora anche "Bond"), con particolare riferimento alla determinazione delle basi imponibili. A tale scopo, trattandosi di titoli non espressamente disciplinati dall'ordinamento giuridico italiano, si ritiene opportuno inquadrare: preliminarmente (i) la fattispecie, le tipologie di Bond e le forme di controllo (cfr., in particolare, § 1.); e successivamente (ii) le relative implicazioni fiscali (cfr., in particolare, § 2.).

La fattispecie, le tipologie di Bond e le forme di controllo

1.1 La fattispecie

Si tratta di titoli di debito a cedola fissa e di breve durata (in genere da 6 mesi a 2 anni), emessi da banche (da ora anche "Banca" e/o "Emittente") in favore del pubblico dei risparmiatori (da ora anche "Investitore"), collegati ad un titolo azionario quotato ed al suo andamento di borsa (da ora anche "Azioni").

I Bond possono definirsi titoli cosiddetti strutturati infatti, a fronte di un rendimento elevato rispetto ai tassi offerti da obbligazioni omologhe, alla Banca è consentito, a determinate condizioni, attraverso il meccanismo della put option, di restituire la quota capitale alternativamente in denaro ovvero in Azioni. Ciò, quindi, per certi versi sembra ritenersi assimilabile sostanzialmente ad un'obbligazione alternativa, ex artt. 1285 e ss. codice civile italiano. Il Convertible Bond è, quindi, Reverse per il fatto che il diritto di conversione del prestito da denaro in Azioni è un diritto dell'Emittente, della Banca quindi, e non dell'Investitore, come nelle obbligazioni convertibili tradizionali o nei warrant.

Peraltro le Azioni non necessariamente sono titoli rappresentativi del capitale dell'Emittente, piuttosto, solitamente si tratta di azioni rappresentative del capitale di altre società.

Va chiarito, inoltre, che la *put option* avente ad oggetto le Azioni, può essere, però, esercitata dalla Banca, solo al verificarsi di una o più condizioni. In base alle caratteristiche di dette condizioni, la prassi conosce diversi tipi di *Bond*.

1.2 Le tipologie di Bond

1 Reverse Convertible Bond in senso stretto sono obbligazioni a cedola fissa pagabile a scadenza, il rimborso della cui quota capitale avviene come segue: (i) in contanti, e per l'intero valore facciale del Bond, a condizione che il valore di mercato delle Azioni sia, alla data della scadenza, superiore, o uguale, ad un importo prefissato ("Strike Price"); (ii) in contanti, ovvero in Azioni, a condizione che il valore di mercato delle Azioni sia. alla data della scadenza, inferiore allo Strike Price. Vi sono, poi, i Reverse Convertible Knocked-in Bond, che corrispondono ai Reverse Convertible Bond in senso stretto, in cui però affinché l'Emittente possa esercitare la put option devono verificarsi congiuntamente due condizioni: il valore di mercato delle Azioni deve essere inferiore allo Strike Price, sia alla data della scadenza sia in almeno un giorno della durata del prestito. In tutte le tipologie di Bond, verificatasi la condizione per l'esercizio della put option, in ipotesi di esercizio della medesima, l'Emittente è tenuto ad assegnare all'Investitore un numero di Azioni pari al rapporto tra il valore nominale del prestito sottoscritto dall'Investitore e lo Strike Price. È di tutta evidenza che ben potrebbe verificarsi che il valore di mercato delle Azioni assegnate sia in realtà inferiore al valore nominale del prestito da rimborsare con la conseguenza che i Bond non garantiscono l'integrale rimborso a scadenza del capitale.

1.3 Le forme di controllo

Le emissioni dei Bond, sono soggette ai controlli: (i) della Banca d'Italia, con finalità di vigilanza prudenziale e di stabilità del mercato finanziario; (ii) della Consob, ispirato ad esigenze di trasparenza e di correttezza dei comportamenti. Da un lato, infatti, la raccolta obbligazionaria bancaria va considerata una forma di raccolta del risparmio tra il pubblico e, pertanto, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia (articolo 11 del D.Lgs. 385/93): le banche sono tenute ad affiggere in ogni locale aperto al pubblico un avviso sintetico contenente le condizioni praticate per le principali operazioni e a redigere "fogli informativi analitici" contenenti informazioni sulle operazioni medesime, quali la descrizione

STUDIE ARTICOLI

del soggetto emittente, le caratteristiche dell'emissione ed i rischi dell'operazione (provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 1999). Dall'altro, considerato che i Bond possono implicare l'acquisizione di azioni, le relative emissioni sono soggette alla disciplina oltre che sul prospetto informativo, anche sull'offerta fuori sede (cfr. in particolare art. 100, comma 1, lett. f) e art. 30, comma 9, del D.Lgs. 58/98, nonché comunicazione n. DIS/98066302 del 13 agosto 1998).

2. Profili fiscali

2.1 Qualificazione

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile ai Reverse Convertible Bond, occorre qualificare i medesimi come: (i) titoli similari alle obbligazioni; ovvero altemativamente (ii) titoli atipici. In proposito, va rilevato che ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle obbligazioni i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa (articolo 41, comma 2, lettera c), del D.P.R. 917/86). Nel caso specifico, mancando la garanzia di un rimborso integrale del capitale, i Bond devono considerarsi titoli atipici.

Si precisa che v'è chi ha contestato tale impostazione sostenendo che ai fini fiscali i Reverse Convertibile Bond devono considerarsi titoli assimilati alle obbligazioni, in quanto il rimborso del capitale è comunque garantito ed i titoli similari alle obbligazioni sono fiscalmente anche quei titoli con riferimento ai quali il capitale di cui viene garantito il rimborso non necessariamente coincide con l valore del finanziamento: infatti, la norma di riferinento parla genericamente di obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata sul titolo e tale somma non necessarianente coincide con il valore di sottoscrizione (che può essere più elevato). Ad ogni buon conto, conformenente all'orientamento assunto dalla Banca d'Italia con iferimento alle precedenti emissioni, i Bond vengono onsiderati e trattati alla stregua dei titoli atipici.

3.2 Tassazione dei redditi di capitale (interessi e scarto di emissione)

ono considerati redditi di capitale gli interessi e gli altri roventi derivanti da titoli atipici (articolo 41, comma 1, attera b), D.P.R. 917/86). In particolare, i redditi di caitale del tipo in esame sono assoggettati a ritenuta del

27% da applicarsi ai proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione (cfr. in particolare, articolo 5 del D.L. 512/83, come modificato dall'articolo 12, comma 8, del D.Lgs. 461/97)

Nel cuso di specie, dunque, sono soggetti alla ritenuta del 27% sia gli interessi corrisposti a scadenza, sia il cosiddetto scarto di emissione positivo, pari alla differenza positiva tra: (i) la somma rimborsata all'Investitore, ovvero il valore delle Azioni assegnate a scadenza in luogo dei contanti; ed (ii) il prezzo di emissione. Ai fini del calcolo del valore delle Azioni eventualmente assegnate occorre fare riferimento alla media dei prezzi di listino degli ultimi trenta giorni se si tratta di Azioni quotate in mercati regulamentati (cfr., in particolare, articolo 9, comma 4, lettera a) del D.P.R. 917/86). Occorre precisare che in caso di scarto di emissione negativo (i.e. valore di rimborso inferiore alla somma impiegata in sede di sottoscrizione), da un lato, non v'è reddito di capitale tassabile; dall'altro, si pone l'esigenza di valutare una minusvalenza, come indicato nel successivo paragrafo 2.4.

2.3 (segue) Applicazione della ritenuta del 27%

La ritenuta del 27% sui redditi di capitale, come sopra definita, è effettuata a titolo di acconto nei confronti di-(i) imprenditori individuali per Bond acquistati nell'ambito dell'impresa; (ii) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 917/86; (iii) società di capitali; (iv) enti commerciali; (v) stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (cfr., in particolare, articolo 5, comma 1-bis) del D.L. 512/83). Viceversa, la ritenuta è effettuata a titolo di imposta: (a) in tutti i casi diversi da quelli sopra indicati nei precedenti punti da (i) a (v); nonché (b) nei confronti di soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche (cfr., in particolare, articolo 5, comma 1-bis lettera d) del D.L. 512/83). La ritenuta del 27% è applicata dai soggetti emittenti i Bond, ovvero dai soggetti che intervengono nell'effettuazione dei pagamenti (cfr., in particolare, articolo 5, comma 1, primo e secondo periodo, del D.L. 512/83).

2.4 Tassazione dei redditi diversi (scarto di negoziazione e differenziali)

Inoltre, il cosiddetto scarto di negoziazione (cioè quello che si materializza in caso di cessione del Bond nel corso della durata dell'emissione) e gli eventuali differenziali positivi su valute, come di seguito descritto, sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50% (cfr., in

particolare, articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 461/97). Sono, infatti considerate redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei *Bond*, diverse da quelle conseguite nell'esercizio dell'attività di impresa e che non rientrano nell'ambito dei redditi di capitale sopra evidenziati (cfr., in particolare, articolo 81, comma 1, lettera c-ter) del D.P.R. 917/86).

OSD

Da-

(fri:

in

dice

tita

CO-

020

CIV

itt

fim

SHET

t di

ioni

ar-

Oc-

ga-

Dit.

red.

a di

200

ярга.

i di:

am-

ac-

color

enti

sog-

. 5.

ta è

a da (v), osta lare, a riond, ione ia 1,

zia-

tello
t nel
lifferitto.

r., in

Dete plusvalenze corrispondono alla differenza tra: (i) il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore nornule dei beni rimborsati, e (ii) il costo o valore d'acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione (cfr., in particolare, articolo 82, comma 5, del D.P.R. 917/86). Nel caso di specie, dunque, sono soggette a tassazione anche le plusvalenze maturate in occasione delle cessioni dei Bond nel corso della durata del prestito. Inoltre, al fine di determinare la base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva del 12,50% occorre: (i) sottrarre l'importo dei redditi di capitale come sopra definiti al paragrafo 2.2. che siano maturati e non riscossi (cfr., in particolare, articolo 82, comma 6, D.P.R. 917/86) che, però, nel caso dei Bond, non dovrebbero configurarsi in presenza di scarto di emissione negativo; (ii) tenere in considerazione anche eventuali redditi che comunque emergono dal rimborso, corrispondenti, per esempio, a differenziali derivanti dall'oscillazione della valuta estera nella quale sia espresso il Bond al netto di eventuali perdite conseguenti a commissioni sostenute in sede di sottoscrizione e di rimborso nonché al netto di perdite per restituzioni di capitale inferiori a quello impiegato (cfr., in particolare, articolo 81, comma 1-quater, del D.P.R. 917/86, cfr. altresi, circolare Ministero Finanze 207/E del 1999 (*)).

Alla luce di quanto sopra, in caso di rimbonso inferiore, l'eventuale minusvalenza che emerga da tale calcolo deve considerarsi deducibile. L'utilizzabilità della minusvalenza varia in base al regime prescelto dal contribuente: la minusvalenza ha rilevanza immediata nei re-

gimi cosiddetti della dichiarazione (cfr., in particolare, articolo 5 del D.Lgs. 461/97) e amministrato (cfr., in particolare, articolo 6 del D.Lgs. 461/97); viceversa la minusvalenza avrà nlevanza al momento della determinazione del risultato di gestione, nel regime cosiddetto gestito (cfr., in particolare, articolo 7, D.Lgs. 461/97). Per quanto concerne, invece, le plusvalenze ovvero le minusvalenze conseguite nell'esercizio dell'attività di impresa, esse concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, secondo le regole ordinarie poste dal D.P.R. 917/86

2.5 Un esempto

A titolo esemplificativo, si pensi ad un *Bond*, detenuto fino alla scadenza dallo stesso soggetto sottoscrittore persona fisica che agisce al di fuori dell'attività di impresa, con prezzo di sottoscrizione pari a 1000, con un interesse a scadenza pari a 180 ed un rimborso che viene effettuato in Azioni il cui valore corrisponde a 900.

Ebbene: (i) l'interesse pari a 180 va assoggettato a riteriuta del 27% (articolo 5 del D.L. 512/83,); (ii) non v'è scarto di emissione in quanto il rimborso non assicura una somma superiore alla somma impiegata in sede di sottoscrizione (articolo 5 del D.L. 512/83); (iii) non vi è uno scarto di negoziazione perchè il Bond non è ceduto a terzi ma è portato a scadenza dal medesimo sottoscrittore iniziale (articolo 81 del D.P.R. 917/86); (iv) lo scarto negativo (900-1000) cestituisce una minusvalenza (articolo 81 del D.P.R. 917/86) utilizzabile in base al regime prescelto dal contribuente della dichiarazione, amministrato o gestito (articoli 5, 6 e 7 del D.I.gs. 461/97); (v) 900 costituisce il cosiddetto valore fiscale delle Azioni ricevute che vernì utilizzato per valutare l'eventuale plusvalenza derivante da una successiva cessione delle medesime Azioni; (vi) non v'è scarto di negoziazione perché il titolo non è stato ceduto nel corso della durata del prestito.

^(*) Pubblicata in "Circolara & Risoluzioni" n. 18/1999.

OSSERVATORIO DI LEGGI E DI ATTUALITÀ GIURIDICHE SELEZIONATE DA PIETRO RESCIGNO

CARLO GERONIMO CARDIA

IL REGIME I.V.A.

Estratto da —

LA SUBFORNITURA NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

a cura di Vincenzo Cuffato

JOVENE EDITORE 1998

CAPITOLO VIII IL REGIME 1.V.A.

1. Premessa. — L'art. 8 della l. 18 giugno 1998, n. 192, prevede che: «nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura il subfornitore, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi» 1.

Anche la legge sulla subfornitura, al pari di numerosi altri provvedimenti, contribuisce alla definizione di criteri speciali per la determinazione dei profili fiscali connessi alle operazioni di natura economica. In questo caso il regime derogatorio che si sovrappone a generali criteri di tassazione interessa l'imposta sul valore aggiunto². In effetti, il principio espresso in apertura concorre ad integrare l'art. 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Com'è noto, l'art. 74, la cui rubrica recita «[d]isposizioni relative a particolari settori», detta una serie di disposizioni speciali che interessano particolari aree di attività tra le quali quella dell'editoria³.

¹ Il co. 2 dell'art. 8, inoltre, prevede disposizioni in ordine all'esigenza di coprire l'impegno finanziario dell'Erario derivante dalla concessione dell'agevolazione descritta. In particolare esso prevede che «[a]ll'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 17 miliardi per l'anno 1998 e in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

² Come apparirà con maggiore chiarezza nelle pagine che seguono, ci si trova di fronte ad una deroga che si potrebbe definire formale, piuttosto che sostanziale; nel senso che i criteri generali per la determinazione dell'imposta non vengono interessati, laddove il legislatore pone principalmente mano ai termini degli adempimenti previsti dalla legge. Questo tuttavia non esclude che gli effetti di una tale previsione siano in realtà sostanzialmente apprezzabili nell'economia dell'impresa destinataria della disposizione.

³ L'art. 74 prevede, tra l'altro, regimi speciali per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per il commercio dei fiammiferi, per le prestazioni dei gestori di telefoni a disposizione del pubblicò, per la vendita

Il legislatore si è preoccupato di inserire una disposizione di natura agevolativa. In conformità allo spirito della legge, la nuova norma fiscale consente al subfornitore di calmierare gli effetti penalizzanti, aggravati dalle

norme fiscali, derivanti da pattuiti differimenti dei pagamenti.

Accade di norma, infatti, che il subfornitore accetti il pagamento del prezzo alla scadenza di un termine differito rispetto alla consegna dei beni, ovvero al compimento della prestazione del servizio. Al ritardo dell'incasso non corrisponde, secondo le regole generali, uno slittamento dei termini per gli adempimenti I.V.A. Com'è noto, infatti, le norme in materia di imposta sul valore aggiunto, turbando i delicati equilibri finanziari dell'impresa, sanciscono, salve determinate eccezioni, gli obblighi di liquidazione e versamento dell'I.V.A. a prescindere dalla manifestazione finanziaria dell'incasso del corrispettivo.

Ciò che rileva, nella estrema sintesi che conviene nelle premesse e con l'approssimazione che il lettore vorrà perdonare, è che l'obbligo di versare l'I.V.A. non sorge necessariamente in occasione dell'incasso dei corrispettivi, bensì al verificarsi dei presupposti che integrano il cosiddetto «momento

dell'effettuazione dell'operazione».

Il legislatore, in definitiva, si è reso conto che la prassi commerciale e le norme in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono una concreta minaccia alla stabilità finanziaria delle imprese, soprattutto se di piccole medie dimensioni. Il dubbio legittimo è se le tali penalizzazioni, in effetti, non si limitino alle sole fattispecie della subfornitura. Ma questa è un'altra storia.

Per quanto concerne, brevemente, l'iter parlamentare che ha riguardato l'art. 8 in commento, da una prima lettura degli atti 4 emerge che la coscienza politica del problema fiscale connesso all'imposta sul valore aggiunto, av-

al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, per gli impianti di distribuzione di carburante, per determinati autotrasportatori, per spettacoli e giuochi, per le cessioni di rottami, per le cessioni effettuate dalle agenzie di vendita all'asta.

⁴ In proposito, cfr.: proposta di legge (deputati Galdelli, Nesi ed altri) 9 maggio 1996 in Atto Camera («A.C.») 539; proposta di legge (Balocchi, Caparini ed altri) 9 maggio 1996 in A.C. 563; proposta di legge (A. Rubino, Bastianoni ed altri) 24 maggio 1996 in A.C.-1190; disegno di legge (senatori Wilde, Peruzzotti ed altri) 4 giugno 1996 in Atto Senato («A.S.») 637; disegno di legge (Tapparo, Tarizza ed altri) 5 giugno 1996 in A.S. 644; proposta di legge (Stefani, Acierno ed altri) 5 luglio 1996 in A.C. 1795; proposta di legge (Saonara, Valetto Bitelli ed altri) 15 novembre 1996 in A.C. 2710; proposta di legge (Pezzoli, Pagliuzzi ed altri) 17 dicembre 1996 in A.C. 2897; infine A.C. 3509.

vertita in alcune proposte di legge⁵, solo nelle fasi conclusive del dibattito si è assestata nei termini attualmente visibili all'interprete⁶.

La norma agevolativa in esame differisce dall'originaria formulazione, che, peraltro, trae origine da uno spunto riflessivo verosimilmente analogo a quello che ha ispirato la forma attuale.

In origine si era pensato, infatti, di risolvere il problema della onerosa anticipazione dell'I.V.A. rispetto all'incasso del corrispettivo, definendo la subfornitura fattispecie da includere nell'elenco dei rapporti giuridici che il d.P.R. 633/72 qualifica, ai fini I.V.A., prestazioni di servizio⁷. Ciò nella convinzione che tale statuizione importasse un inderogabile collegamento dell'obbligo di versamento dell'imposta al momento del pagamento del corrispettivo⁸.

Tale ragionamento è in parte corretto, nel senso che effettivamente il d.P.R. 633/72 prevede che il momento dell'effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi, è fissato nel momento del pagamento del corrispettivo; ma è altrettanto chiaro che a tale criterio si deroga in occasione di eventuali fatturazioni anticipate e che la prassi commerciale abitualmente impone ai subfornitori di emettere la fattura anticipatamente rispetto all'incasso dei corrispettivi. Peraltro, ciò è nel preciso interesse dei committenti, giacché il ricevimento della fattura, anche qui il lettore perdonerà la semplicità della notazione, fa sorgere il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ancorché non ancora pagata al fornitore?

Ofr, in proposito, citt. A.C. 1795, A.C. 2710, A.S. 637 ed A.S. 644. Diversamente, non era ravvisabile riferimento alcuno alle questioni fiscali nelle proposte di legge consultabili in citt. A.C. 539, A.C. 563, A.C. 1190 ed A.C. 2397.

⁶ La coscienza del problema a livello comunitario risale al 1995, quando con raccomandazione del 12 maggio la Commissione — successivamente confortata con risoluzione del Parlamento europeo datata 4 luglio 1996 — precisava che «tenuto conto (...) delle conseguenze che i ritardi di pagamento possono avere sulla tesoreria delle [imprese, in particolare medio piccole,] gli Stati membri sono invitati a far sì che [esse] possano beneficiare di termini più favorevoli nell'ambito della direttiva 77/388/CEE (...) in materia di I.V.A. Ciò riguarda la possibilità di differire (...) il pagamento dell'I.V.A. fino all'incasso del prezzo».

In particolare l'art. 3 del d.P.R. 633/72 stabilisce, nell'ambito del co. 1, che «[clostituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito (...)».

⁸ Cfr, in proposito, citt. A.C. 1795, A.C. 2710, A.S. 637, A.S. 644. Per la verità nel cit. A.C. 2710 è possibile rinvenire, oltre all'iniziativa di annoverare il contratto di subfornitura tra le prestazioni di servizio ai fini I.V.A., anche un riferimento alla possibilità che il Ministro delle Finanze potesse definire con proprio decreto una liquidazione trimestrale dell'I.V.A. dovuta in relazione a rapporti di subfornitura.

⁹ Il d.P.R. 633/72, nell'àmbito delle disposizioni relative alla individuazione del diritto

 Presupposti. — In queste stringate note a margine di una norma breve ma incisiva quale quella introdotta con l'art. 8, si ritiene opportuno mettere in evidenza anche gli aspetti pratici con i quali l'operatore si dovrà confrontare.

Per comprendere le caratteristiche e la portata dell'integrazione della legge I.V.A., occorre verificare principalmente l'esito della sovrapposizione della nuova disciplina agevolativa ai principi generali del sistema dell'imposta sul valore aggiunto.

In primo luogo, l'attenzione si focalizza sull'individuazione dei potenziali beneficiari della disposizione agevolativa; in secondo luogo, ci si concentra sulla valutazione dell'effettiva necessità di distinguere nell'àmbito dei rapporti di subfornitura tra prestazioni di servizi e cessioni di beni; in terzo luogo, l'analisi si sposta sulle eventuali problematiche connesse al presupposto della territorialità. L'applicazione dell'agevolazione dovrebbe, quindi, risultare un'immediata conseguenza delle riflessioni effettuate.

Di seguito si espongono le riflessioni che al momento sembrano desumibili da una prima lettura della nuova disposizione. Giova sin d'ora precisare che la norma sarà certamente oggetto di attenta interpretazione da parte del Ministero delle Finanze.

Il dato da cui partire per l'analisi consiste nell'esplicito rinvio operato dalla norma fiscale alla fattispecie «nominata» della subfornitura 10.

Non v'è dubbio che la norma sia applicabile a soggetti che, per loro natura, sono cosiddetti soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Deve cioè escludersi che l'art. 8 possa determinare l'obbligo di corrispondere l'I.V.A. trimestralmente, sia pure senza l'applicazione di interessi, in capo a soggetti che passivi non sono. La norma è agevolativa e deve rimanere tale, non può incardinare presupposti impositivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal sistema che è andata a calmierare. Del resto, sin nelle prime battute del-

alla detrazione, stabilisce che esso sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e l'esigibilità dell'imposta, come detto, è collegata al momento di effettuazione dell'operazione ovvero all'emissione della fattura quando essa preceda, nel caso della prestazione di servizio, il pagamento del corrispettivo; così il combinato disposto degli artt. 6, commi 3 e 4, e 19, co. 1, 2º periodo.

¹⁰ Le varie condotte commerciali che della subfornitura costituiscono la manifestazione fattuale sono, a prescindere dalle caratteristiche peculiari che le contraddistinguono, ricondotte ad una medesima disciplina, richiamata da quella fiscale. Non è questa, peraltro, la sede per affrontare la questione se la subfornitura costituisca, dal punto di vista civilistico, un nuovo contratto tipico, o comunque se essa possa porsi sullo stesso piano dei contratti nominati, su cui v. supra, cap. I.

l'art. 1 della legge in commento è chiaro che i soggetti destinatari delle norme ivi contenute sono *imprenditori* e dunque sono soggetti che, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 633/72, devono essere considerati soggetti passivi.

Ciò, naturalmente, non vuol dire che il versamento trimestrale e gratuito (i.e. senza interessi) sia un diritto di tutti i soggetti passivi imprenditori, o meglio, ciò non vuole dire che si tratti di un diritto incondizionato loro attribuito. L'art. 8 considera, a determinate condizioni, beneficiario dell'agevolazione solo quell'imprenditore che riveste lo status di subfornitore. Dunque, il presupposto soggettivo dell'agevolazione deve essere ricercato nella qualificazione di subfornitore.

La legge in commento non fornisce una definizione del soggetto, ma viene incontro all'interprete, segnalando quelle attività che fanno di un operatore economico tout court, con riferimento a determinati rapporti giuridici, un subfornitore. L'articolo in esame, infatti, prevede che la norma agevolativa trovi applicazione in occasione di operazioni derivanti da rapporti di subfornitura. Si tratta, naturalmente, delle operazioni descritte nell'ambito dell'art. 1 11.

A questo proposito è necessario evidenziare che non a tutte le operazioni di subfornitura si renderà applicabile l'agevolazione, bensì solo a quelle in cui il subfornitore abbia pattuito per il pagamento del prezzo «un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione».

Questa precisazione consente una serie di riflessioni.

In primo luogo, non vi sono motivi per dubitare che per il verificarsi della condizione sia sufficiente la pattuizione di un differimento dei pagamenti anche molto breve (ad esempio un solo giorno) tale per cui il prestatore non sarebbe esposto al rischio di un pregiudizio finanziario dovuto al pagamento dell'I.V.A. prima dell'incasso del prezzo. Peraltro, la prassi commerciale insegna che i tempi di pagamento sono ben più ampi, per cui, prima facie, non si vede un rischio concreto di pratiche elusive che siano idonee a snaturare la portata della norma.

In secondo luogo, a ben vedere, il legislatore non dimentica di fornire due parametri per il calcolo del differimento: un criterio per le cessioni dei beni ed un altro, separato e distinto, per le prestazioni di servizio 12. Il diffe-

¹¹ Per ogni approfondimento sulle singole fattispecie riconducibili nell'ambito di applicazione della l. n. 192, v. supra, cap. I, commento dell'art. 1 della legge in esame.

¹² Sulla riferibilità della «consegna del bene» alla sola subfornitura avente ad oggetto

rimento del pagamento deve avvenire, in base al primo, rispetto alla consegna dei beni, in base al secondo, rispetto alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Il legislatore, in questo modo conferma di non escludere che nell'àmbito delle operazioni di subfornitura vi possano essere anche fattispecie riconducibili alle cessioni di beni. E ciò anche se da tempo, ai fini dell'art. 16 del d.P.R. 633/72, prestazioni come il montaggio, l'assiemaggio, la modificazione, l'adattamento o ancora il perfezionamento sono, in realtà, considerate prestazioni di servizi, pur se riferite a semilavorati o parti di essi ¹³.

In terzo luogo, la norma agevolativa, applicabile a condizione che sia stato pattuito un differimento del prezzo oltre i termini indicati, potrebbe dar luogo a problemi interpretativi in ordine alle modalità ovvero ai criteri probatori necessari per asseverare la sussistenza della pattuizione.

A ben vedere, in presenza di un contratto di subfornitura, recante un chiaro riferimento al differimento del pagamento, non sussisterebbero problemi probatori.

Problemi possono porsi, invece, laddove ciò non accada.

Non irrilevante appare l'obbligo della forma scritta a pena di nullità del contratto di subfornitura, sancito dall'art. 2 della legge in commento 14. Infatti, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe disconoscere gli effetti dell'agevolazione ove il contratto risulti nullo. E ciò in quanto la nullità dell'atto, anche per effetto del rinvio alla fattispecie nominata operato dall'art. 8, determinerebbe il venir meno di uno dei presupposti per l'applicazione della norma fiscale agevolativa. Se è vero che l'art. 2, in ipotesi di nullità per difetto di forma, comunque prevede diritti del subfornitore al pagamento dei corrispettivi, è innegabile che la norma agevolativa, per espressa previsione,

[«]beni» e della «comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione» alla sola subfornitura avente ad oggetto «servizi», v. supra cap. I e cap. III.

¹³ Il riferimento all'art. 16 è, in effetti, interessante, almeno per due motivi. Da un lato, perché non v'è dubbio che esso consenta di affermare che le principali operazioni oggetto di subfornitura da qualche tempo sono considerate delle prestazioni di servizi; dall'altro, perché la norma richiamata mette in luce l'assenza di una differenza rilevante tra qualificazione di dette operazioni come cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi, almeno sotto il profilo dell'individuazione dell'aliquota applicabile: infatti, l'art. 16, co. 3, prevede, tra l'altro, che «per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni [tra cui devono ricomprendersi quelle di montaggio, assimeaggio, etc] (...) l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicata in caso di cessione dei beni prodotti».

¹⁴ Su cui v. supra cap. II.

si applica a operazioni derivanti da contratti di subfornitura, naturalmente non nulli.

Andando alla ricerca di altre ipotesi patologiche, potrebbe essere necessario dimostrare l'avvenuta pattuizione nei casi in cui, in effetti, il contratto di subfornitura esiste, è redatto in forma scritta, ma non reca l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento. Vero è che tra gli elementi necessari del contratto di subfornitura il legislatore, sempre all'art. 2, ha inserito, accanto alla quantificazione del prezzo, i termini e le modalità di pagamento, ma è altresì vero che l'eventuale omissione di tali clausole non sembra cagionare, di per sé, l'invalidità dell'intero contratto 15. Ebbene, anche in considerazione di ciò, si ritiene che in tali circostanze ben potranno essere prodotti mezzi di prova alternativi, quali probabilmente le risultanze degli accrediti su conti correnti attestanti l'avvenuto pagamento successivo ai termini indicati. La norma si limita a presupporre la pattuizione di detto differimento, ma non chiarisce o richiede che essa sia contestuale alla conclusione del contratto o comunque precedente alla realizzazione delle commesse.

Peraltro, può fondatamente temersi che l'Amministrazione Finanziaria sarà orientata a consentire che l'agevolazione sia applicabile alle sole ipotesi in cui il differimento del pagamento sia stato pattuito in sede di conclusione del contratto e non dopo. A tal fine sarà interessante verificare sul punto la circolare di imminente pubblicazione.

Per quanto concerne l'aspetto della territorialità, non v'è dubbio che la agevolazione possa trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui l'operazione economica posta in essere dal subfornitore determini in capo ad esso l'obbligo di versamento dell'imposta; l'agevolazione resta, pertanto ed ovviamente, inapplicabile alle ipotesi fuori del campo di applicazione I.V.A. per carenza del presupposto della territorialità.

 Applicazione. — A questo punto occorre chiarire in cosa effettivamente consista l'agevolazione.

La norma lascia spazio a differenti interpretazioni. Quella che appare maggiormente compatibile con la lettera dell'art. 8, con la ratio dello stesso e dell'intera disciplina contenuta nella legge in commento, sembra la seguente.

Ricorrendo le condizioni sopra evidenziate, il subfornitore, sia esso soggetto passivo I.V.A. in regime trimestrale, sia esso in regime mensile, ha di-

¹⁵ Su tali aspetti, v. supra, cap. L.

ritto a versare l'imposta eventualmente dovuta non nei termini ordinari e secondo le regole ordinarie bensì trimestralmente e senza l'applicazione di interessi.

Si ritiene che il termine trimestralmente vada inteso nel senso che il versamento debba effettuarsi nel trimestre di competenza e, quindi, entro il giorno quindici del secondo mese successivo allo spirare di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno 16. Ciò significa, ad esempio, che il subfornitore avente diritto all'agevolazione, che si trova in regime ordinario mensile e che percepisce il corrispettivo nel mese di aprile non è tenuto a versare l'I.V.A. relativa all'operazione entro il giorno quindici del mese di maggio (come prevede l'art. 27 del d.P.R. 633/72), ma ha il diritto di procedere con il versamento entro il giorno quindici del mese di agosto. Il corrispettivo che dà diritto all'agevolazione, infatti, è stato percepito nel secondo trimestre (aprile, maggio e giugno) per il quale gli obblighi di versamento scadono il giorno quindici del secondo mese successivo al mese di giugno.

Si ritiene altresì che il versamento trimestrale di cui all'art. 8 in commento non sia riconducibile al regime trimestrale «ordinario» di cui all'art. 33 del d.P.R. 633772, con la conseguenza che l'I.V.A. percepita con i corrispettivi incassati nell'ultimo trimestre (ottobre, novembre e dicembre) non deve essere versata in occasione della dichiarazione annuale, ma entro il giorno quindici del mese di febbraio (giorno quindici del secondo mese successivo allo spirare del trimestre), analogamente a quanto accade in relazione ad altri regimi trimestrali speciali.

In definitiva, per il subfornitore in regime mensile l'agevolazione è, di norma, duplice: la norma consente prima di tutto un differimento concreto del versamento (si applicano le regole dei versamenti trimestrali speciali e non le regole dei versamenti mensili) ed in seconda battuta la non applicazione di interessi alle somme dovute. Per il subfornitore in regime trimestrale, invece, i termini non mutano, in quanto comunque i principi di versamento sono quelli trimestrali, e l'agevolazione si limita alla non applicazione degli interessi dovuti (1,5%).

Inoltre, è da chiarire (e qui potrà soccorrere l'interpretazione del Mini-

¹⁶ Un elemento che può contribuire all'interpretazione della fattispecie nel senso indicato può essere costituito dal fatto che il legislatore, in effetti, ha introdotto la norma agevolativa non nell'ambito l'art. 33, bensì integrando l'art. 74 del d.P.R. 633/72, introducendo un nuovo co. 4 bis accanto a disposizioni dedicate alla regolamentazione di regimi speciali IVA accennati in premessa.

stero delle Finanze) se il subfornitore in regime trimestrale potrà, senza ostacoli, decidere di non applicare interamente l'agevolazione per l'I.V.A. relativa ai corrispettivi percepiti nell'ultimo trimestre. Questo perché il regime ordinario gli consentirebbe di versare l'I.V.A., sia pure con i dovuti interessi, in
occasione della dichiarazione annuale, in epoca successiva, dunque, al giorno quindici febbraio (giorno quindici del secondo mese successivo allo spirare dell'ultimo trimestre dell'anno). L'applicazione parziale dell'agevolazione potrebbe, infatti, consentire al subfornitore di versare l'imposta in occasione della dichiarazione annuale senza gli interessi. Analogo discorso vale,
naturalmente, per il contribuente mensile per l'I.V.A. percepita in occasione
dei corrispettivi incassati nel mese di dicembre.

Ad ogni buon conto, ciò che emerge da una tale interpretazione è che, in verità, i soggetti che risultano maggiormente agevolati sono i subfornitori in regime mensile, per i quali si cumulerebbe il differimento del versamento e la non applicazione degli interessi. Ciò non può non lasciare perplessi, in considerazione del fatto che l'agevolazione produrrebbe interamente i suoi effetti in capo ai subfornitori di dimensioni medie o grandi, che con maggiore probabilità risulteranno soggetti al regime mensile. Ai subfornitori piccoli, se si assume che ad essi sia applicabile prevalentemente il regime trimestrale ordinario, dunque, non rimarrebbe che l'esenzione degli interessi.

Infine, non irrilevante appare la considerazione che l'agevolazione in commento riguarda esclusivamente gli obblighi di versamento e non anche

gli obblighi di registrazione e di liquidazione dell'imposta.

Da ciò deriverebbe, per esempio, che per quanto concerne il calcolo dell'anticipo del versamento da effettuare nel mese di dicembre (come previsto dall'art. 6 della l. 29 dicembre 1990, n. 405), esso deve essere fatto sulla base delle operazioni registrate e contabilizzate nell'ultimo periodo dell'anno precedente (sia esso mensile o trimestrale), a prescindere dal fatto che l'I.V.A. ad esse riferibile sia stata versata in applicazione o meno dell'agevolazione di cui all'art. in commento.

Per concludere, con la nuova disposizione dal lato del committente non cambia nulla, il quale rimane, per così dire, privilegiato dal sistema ordinario in quanto avente diritto a detrarre l'I.V.A. sin dal momento del ricevimento della fattura ancor prima di effettuare il pagamento. Per il prestatore subfornitore, l'agevolazione, quando e se applicabile, produrrà effetti differenti in base alle caratteristiche proprie del contribuente il quale, peraltro, si troverà costretto a predisporre una serie di adempimenti formali, dal costo attualmente non stimabile, quali la predisposizione della documentazione comprovante il diritto al differimento dei versamenti ¹⁷ ed una contabilità separata che consenta comunque la corretta compilazione dei modelli per il versamento dell'I.V.A.

¹⁷ Si ricorda, in via incidentale, che in mancanza di detta documentazione, ancorché come detto non richiesta dalla legge, l'Amministrazione Finanziaria ove contestasse l'insussistenza del diritto al differimento, comunque avvenuto, ben potrebbe rilevare la violazione di omesso o ritardato versamento, sempreché, naturalmente, ne ricorrano i presupposti.